

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**Codice Direzione **A0300D**Codice Settore **A0302A**Classificazione **3.12**Classificazione per materia **03.10.07/3/2019****OGGETTO**

Proroga del servizio – in somministrazione – di facchinaggio, traslochi, trasporto mobili ed arredi, sistemazione archivi e materiale vario presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte.

**PREMESSA**

Vista la Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Corecom n. A0302A/214/2019 del 2 agosto 2019 con la quale si affidava il servizio triennale – in somministrazione – di facchinaggio, traslochi, trasporto mobili ed arredi, sistemazione archivi e materiale vario presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte a Logiclav Service società cooperativa per un importo complessivo presunto di Euro 87.743,70, oltre IVA, oltre ad Euro 655,59, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Atteso che con il medesimo provvedimento si impegnava - per il servizio in questione - l'importo complessivo presunto di Euro 83.881,10, o.f.c., sul cap. 13037 art. 4, con imputazione in base all'esigibilità determinata per quote, per le annualità 2019, 2020 e 2021 e si stabiliva che, per l'annualità 2022 - esercizio successivo a quello dell'allora bi-lancio di previsione 2019/2021, il competente ufficio di ragioneria fosse autorizzato alla annotazione ai fini dell'inserimento degli importi nei successivi bilanci e alla loro automatica registrazione a seguito dell'approvazione del relativo bilancio di previsione secondo la seguente imputazione a valere sul cap. 13037 art. 4 e a favore del medesimo creditore Logiclav Service società cooperativa: Esercizio finanziario 2022 per €23.966,03;

Dato atto che per l'anno in corso veniva, quindi, costituito l'impegno n. 4/2022 di Euro 23.966,03, o.f.c.;

Visto il contratto stipulato sul MePA, prot. CR n. 19483/2019 del giorno 11 settembre 2019;

Vista la Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia n. A0302A/232/2022 del 5 settembre 2022 con la quale si disponeva di prorogare il suddetto contratto fino al 31 gennaio 2023 per l'importo presunto di Euro 12.186,63, o.f.e., oltre ad Euro 91,05, o.f.e., per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto l'articolo 26, commi 3 e 3 bis della legge 488/1999 e s.m.i.;

Preso atto che, ad oggi, Consip S.p.A. e S.C.R. Piemonte S.p.A. non hanno stipulato alcuna convenzione relativa all'approvvigionamento di servizi comparabili con quello oggetto dell'appalto in questione;

Visto l'art. 1, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'articolo 7 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 "disposizioni in materia di procedure di acquisto", ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (Euro 215.000,00) sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Preso atto che sul MEPA di Consip S.p.A. è attiva l'iniziativa relativa al bando Servizi – categoria "Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)" ed è pubblicata la relativa documentazione per l'abilitazione;

Dato atto che gli uffici competenti stanno tuttora predisponendo la documentazione necessaria per l'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio – in somministrazione – di facchinaggio, traslochi, trasporto mobili ed arredi, sistemazione archivi e materiale vario presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte;

Rilevato che l'art. 2 delle Condizioni particolari relative alla RdO sul MePA per l'affidamento del servizio in questione disponeva che: "L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un massimo di sei mesi per l'importo presunto di Euro 17.471,50, oltre IVA, comprensivo di Euro 109,26, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso" e che l'art. 2 del Capitolato tecnico allegato disponeva ancora "Il Consiglio regionale si riserva la facoltà unilaterale di prorogare il contratto fino ad un massimo di 6 mesi, pre-via comunicazione scritta all'appaltatore";

Considerato che il servizio in questione è un'attività fondamentale e necessaria, soprattutto per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici presso il Consiglio regionale del Piemonte e che, precedentemente, il contratto è stato prorogato di 4 mesi e 20 giorni;

Ritenuto, pertanto, opportuno, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, al fine di garantire un regolare servizio di facchinaggio, traslochi, trasporto mobili ed arredi, sistemazione archivi e materiale vario, disporre un'ulteriore proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo appaltatore e, dunque, fino al giorno 11 marzo 2023 nel rispetto, quindi, del limite massimo di sei mesi, così come stabilito dalla documentazione di gara del contratto in questione;

Vista la nota prot. CR n. 1511 del 25 gennaio 2023 con la quale si è comunicata l'intenzione di procedere alla proroga in questione;

Considerato che la proroga, prevista negli atti di gara, ha come effetto solo il differimento del termine finale del rapporto contrattuale che, per il resto, rimane integralmente regolato dal Contratto originario;

Considerato, quindi, che detta proroga non comporta un rinnovato esercizio in autonomia negoziale, bensì una mera prosecuzione dell'efficacia del contratto in essere, che, semplicemente, vede spostato in avanti nel tempo il termine di scadenza del rapporto ancora in corso;

atteso che occorre prevedere che la proroga decorra dal 1 febbraio 2023 al fine di garantire la continuità del servizio;

visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione (e delle buone pratiche) e programma per la trasparenza e l'integrità delle strutture del Consiglio Regionale del Piemonte – aggiornamento anni 2022-2024", approvato con DUP n. 107/2022;

considerato di confermare Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto il Dott. Giuseppe Mignosi, in qualità di Responsabile del Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale;

Ritenuto, altresì, di confermare Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio in questione per tutta la durata della proroga, il dipendente Arch. Stefano Battistetti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale;

Preso atto che sull'impegno n. 62/2023, assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia n. A0302A/232/2022 del 5 settembre 2022, in favore di Logiclav Service società cooperativa, con sede legale in Via Sansovino 243/67 – Torino – P.IVA 10839120010 – sono ancora disponibili a liquidare Euro 2.995,75, o.f.c.;

Ritenuto che l'importo di cui sopra sia sufficiente per dare copertura alla spesa relativa al servizio in questione per il periodo di proroga fino al giorno 11 marzo 2023;

dato atto che il Fornitore sarà vincolato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché al rispetto di quanto prescritto dalle norme dettate dal "Codice di Comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 9/2014 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 16/2015 e n. 17/2016 e pubblicato sul sito del Consiglio Regionale del Piemonte, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Disposizioni generali" – "Atti generali";

dato atto, altresì, che il Fornitore sarà vincolato al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001 (clausola pantouflage);

Visto il CIG 7897249808;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

- a.** Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b.** vista la l.r. 7/2001;
- c.** visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d.** vista la l.r. 23/2008;
- e.** vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f.** vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g.** vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h.** Vista la D.C.R. 254-25283 del 20.12.2022;

D E T E R M I N A

1. di procedere ad un'ulteriore proroga, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, del contratto relativo al servizio – in somministrazione – di facchinaggio, traslochi, trasporto mobili ed arredi, sistemazione archivi e materiale vario presso le sedi del Consiglio regionale del Piemonte stipulato con Logiclav Service società cooperativa, con sede legale in Via Sansovino 243/67 – Torino – P.IVA 10839120010;
2. di stabilire che la proroga decorrerà dal 1 febbraio 2023 fino al giorno 11 marzo 2023 nel rispetto, quindi, del limite massimo di sei mesi, così come stabilito dalla documentazione di gara del contratto in questione;
3. di confermare Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto il Dott. Giuseppe Mignosi, in qualità di Responsabile del Settore Patrimonio, Prov-veditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio Regionale;
4. di confermare, altresì, Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio in questione, per tutta la durata della proroga, il dipendente Arch. Stefano Batti-stetti – funzionario presso il Settore Patrimonio, Provveditorato, Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale;
5. di dare atto che sull'impegno n. 62/2023, assunto con Determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia n. A0302A/232/2022 del 5 settembre 2022, in favore di Logiclav Service società cooperativa, con sede legale in Via Sansovino 243/67 – Torino – P.IVA 10839120010 – sono ancora disponibili a liquidare Euro 2.995,75, o.f.c.;
6. di ritenere che l'importo di cui sopra sia sufficiente per dare copertura alla spesa relativa al servizio in questione per il periodo di proroga fino al giorno 11 marzo 2023;
7. di dare atto, infine, che il Fornitore è vincolato al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il CIG è il seguente: 7897249808.

**Elenco allegati:**

oggetto

impronta

**Elenco visti** (come separatore utilizzare il punto e virgola):

BRUNO SIMONA FLORIANA

---

La presente determinazione sarà pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

***Il responsabile del settore***

**GIUSEPPE  
MIGNOSI**

**In data:** 2023-01-26 11:23:54.0

***Il responsabile della direzione proponente***

**MICHELE  
PANTE'**

**In data:** 2023-01-26 14:33:49.0